



Comune di Bologna

OdG. n.: 118

PG n.: 23678/1995

Data seduta: 13/03/1995

Data inizio vigore: 13/03/1995

Il provvedimento è stato modificato dalle seguenti delibere:

OdG n. 182 P.G. n. 64652/1999 Data seduta: 03/05/1999

Testo totalmente consolidato

OdG n. 99 P.G. n. 49106/2013 Data seduta: 15/04/2013 Data inizio vigore: 27/04/2013

Testo totalmente consolidato

OdG n. 236 P.G. n. 142311/2015 Data seduta: 20/07/2015 Data inizio vigore: 01/08/2015

Testo totalmente consolidato

## **REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO**

### **TESTO CONSOLIDATO**

<b>TITOLO I ORGANI DEI QUARTIERI, DENOMINAZIONE, DELIMITAZIONE TERRITORIALE E FUNZIONAMENTO.....</b>	<b>4</b>
<i>CAPO I ORGANI DEL QUARTIERE.....</i>	<i>4</i>
Art. 1 Organi.....	4
Art. 1.bis Denominazione dei Quartieri.....	4
Art. 1.ter Delimitazione Territoriale.....	4
Art. 2 Ufficio di Presidenza.....	4
<i>CAPO II COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE.....</i>	<i>4</i>
Art. 3 Il Consiglio di Quartiere.....	4
Art. 4 Composizione.....	4
Art. 5 Prima seduta.....	4
Art. 6 Durata in carica.....	5
Art. 7 Scioglimento del Consiglio di Quartiere.....	5
<i>CAPO III POTERI PROPOSITIVI E CONSULTIVI.....</i>	<i>5</i>
Art. 8 Potere di iniziativa.....	5
Art. 9 Interrogazioni.....	6
Art. 10 Pareri.....	6
Art. 11 Acquisizione del parere.....	6
<i>CAPO IV ATTIVITÀ' DELIBERATIVA E CONTROLLO SUGLI ATTI.....</i>	<i>7</i>
Art. 12 Atti deliberativi.....	7
Art. 13 Programmi-obiettivo.....	7
Art. 14 Controllo sugli atti dei Quartieri.....	7
Art. 15 Pubblicità delle deliberazioni del Consiglio di Quartiere.....	8
Art. 16 Sospensione e revoca delle deleghe attribuite ai Quartieri.....	8
<i>CAPO V FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE.....</i>	<i>8</i>
Art. 17 Regolamento interno.....	8
Art. 18 Capigruppo consiliari.....	8
Art. 19 Consiglieri di Quartiere.....	8
Art. 20 Decadenza dei Consiglieri.....	9
Art. 21 Dimissioni e surroga.....	9
Art. 22 Sessioni del Consiglio.....	9
Art. 23 Convocazione.....	10
Art. 24 Svolgimento delle sedute e modalità di votazione.....	10
Art. 25 Scrutatori.....	10
Art. 26 Processi verbali.....	10
Art. 27 Commissioni del Consiglio di Quartiere e altre forme di partecipazione.....	11
<i>CAPO V BIS NORME SPECIFICHE SUI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE E DI INFORMAZIONE PRESSO I QUARTIERI.....</i>	<i>11</i>
Art. 27 bis Diritti di partecipazione e d'informazione presso i Quartieri cittadini.....	11
Art. 27 ter Ricevimento e ascolto.....	11
Art. 27 quater Consiglio aperto semestrale.....	11
Art. 27 quinquies Consiglio aperto su richiesta.....	12
Art. 27 sexies Iniziative per atti del Consiglio di Quartiere.....	12
Art. 27 septies Rappresentanze per specifici ambiti.....	12
Art. 27 octies Diritto all'informazione.....	12
Art. 27 novies- Disposizioni generali sulla partecipazione nei Quartieri.....	12
Art. 27 decies - Bilancio partecipativo.....	13
<i>CAPO VI IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE E LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI.....</i>	<i>13</i>
Art. 28 Il Presidente.....	13
Art. 29 Modalità di elezione del Presidente.....	13
Art. 30 Vice-Presidente.....	13
Art. 31 Funzioni.....	13
Art. 32 Decadenza.....	14
Art. 33 La Conferenza dei Presidenti dei Consigli dei Quartieri.....	14

<b>TITOLO II UFFICI E RISORSE.....</b>	<b>14</b>
<i>CAPO I PERSONALE.....</i>	<i>14</i>
Art. 34 Il Direttore.....	14
Art. 35 Rapporti del Direttore con gli organi di Quartiere.....	15
Art. 36 Responsabilità dei risultati.....	15
Art. 37 Abrogato.....	15
Art. 38 Personale.....	15
<i>CAPO II GESTIONE FINANZIARIA.....</i>	<i>15</i>
Art. 39 Spese.....	15
Art. 40 Modalità di individuazione delle risorse necessarie per il funzionamento.....	15
Art. 41 Beni.....	16
<b>TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE.....</b>	<b>16</b>
<i>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....</i>	<i>16</i>
Art. 42 Sistema elettorale.....	16
Art. 43 Data dell'elezione.....	16
Art. 44 Elettorato attivo e passivo.....	16
Art. 45 Ineleggibilità e incompatibilità.....	16
<i>CAPO II DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO ELETTORALE.....</i>	<i>16</i>
Art. 46 Presentazione delle candidature.....	16
Art. 47 Pari opportunità.....	17
Art. 48 Sottoscrizione delle liste.....	17
Art. 49 Schede di votazione.....	18
<i>CAPO III ELEZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE NELLE IPOTESI DI SCIoglIMENTO PREVISTA DALL'ART.36 DELLO STATUTO.....</i>	<i>18</i>
Art. 50 Attività preparatoria.....	18
Art. 51 Composizione del seggio.....	18
<i>CAPO IV CAMPAGNA ELETTORALE.....</i>	<i>18</i>
Art. 52 Rinvio.....	18
Art. 53 Sondaggi.....	18
Art. 54 Pubblicità delle spese elettorali.....	18
Art. 55 Utilizzo di locali comunali.....	18
<i>CAPO V OPERAZIONI DI SPOGLIO.....</i>	<i>19</i>
Art. 56 Inizio e conclusione delle operazioni.....	19
<b>TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>19</b>
Art. 57 Rinvio.....	19
Art. 58 Abrogazione.....	19
Art. 59 Abrogato.....	19

# TITOLO I ORGANI DEI QUARTIERI, DENOMINAZIONE, DELIMITAZIONE TERRITORIALE E FUNZIONAMENTO

## CAPO I ORGANI DEL QUARTIERE

### Art. 1 Organi

1. Sono organi del Quartiere, secondo quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto, il Consiglio di quartiere e il suo Presidente. Gli stessi sono eletti con le modalità stabilite dallo Statuto del Comune e dal presente regolamento.
2. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni può essere coadiuvato da un Vice Presidente, ai sensi dell'art. 34, comma 2 dello Statuto.

### Art. 1.bis Denominazione dei Quartieri

I Quartieri in cui si articola il Comune di Bologna sono i seguenti:

Borgo Panigale-Reno, Navile, Porto-Saragozza, San Donato-SanVitale, Santo Stefano, Savena.

### Art. 1.ter Delimitazione Territoriale

La delimitazione territoriale dei singoli Quartieri è indicata nell'allegato 1 del presente regolamento.

### Art. 2 Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è formato dal Presidente del Consiglio di Quartiere, dal Vice-Presidente, ove si sia provveduto alla sua elezione, e dai Consiglieri designati dal Consiglio di Quartiere.
2. L'Ufficio si costituisce, di norma, entro trenta giorni dalla elezione del presidente del Consiglio di Quartiere, che viene da questi convocato.
3. L'Ufficio di Presidenza ha il compito di programmare i lavori del Consiglio e di coordinare l'attività delle commissioni anche nell'ambito dell'amministrazione condivisa.

## CAPO II COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

### Art. 3 Il Consiglio di Quartiere

1. Il Consiglio di Quartiere rappresenta le esigenze delle rispettive comunità, nell'ambito dell'unità del Comune, si organizza ed opera anche per riconoscere, favorire e promuovere la partecipazione e il concorso dei cittadini al processo di formazione delle decisioni, alla cura e gestione dei beni comuni, secondo il principio proprio di amministrazione condivisa; viene eletto a suffragio diretto, con il sistema di elezione previsto all'art.35, comma 3 dello Statuto.

### Art. 4 Composizione

1. Il Consiglio di Quartiere, in conformità a quanto previsto all'art. 35, comma 2 dello Statuto, è composto da 15 membri.

### Art. 5 Prima seduta

1. Il Consiglio di Quartiere tiene la sua prima seduta entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. Il Sindaco provvede alla notifica della lista dei candidati eletti al Consigliere neo-eletto più anziano entro dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti, perché provveda alla convocazione della prima seduta, a mezzo di appositi avvisi.
3. Il Consigliere anziano presiede la prima seduta del Consiglio sino alla elezione del Presidente.
4. In caso di mancata convocazione entro i termini fissati dai precedenti commi 1 e 2, provvede il Sindaco.
5. Nella prima seduta, il Consiglio di Quartiere procede alla convalida dei Consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, disponendo le eventuali surroghe, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.
6. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-Presidente, qualora si avvalga della facoltà di cui al successivo art. 30.

#### Art. 6 Durata in carica

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 4 dello Statuto, il Consiglio dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni sino al giorno dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale.
2. Dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, i Consigli di Quartiere adottano soltanto atti urgenti ed improrogabili.

#### Art. 7 Scioglimento del Consiglio di Quartiere

1. Il Consiglio di Quartiere è sciolto in presenza dei presupposti di cui all'art. 36 dello Statuto.
2. La dichiarazione di scioglimento del Consiglio di Quartiere spetta al Consiglio Comunale, il quale vi procede secondo le seguenti modalità:
  - a) il Consiglio Comunale, sentita la Commissione consiliare Affari generali e istituzionali, dà mandato al Sindaco di diffidare il Consiglio di Quartiere a rimuovere le irregolarità, le omissioni e le violazioni contestate, entro un termine di trenta giorni;
  - b) trascorso tale termine, ove il Consiglio di Quartiere non provveda a far cessare le cause che hanno determinato la diffida, il Consiglio Comunale, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, ne dichiara lo scioglimento e determina la data delle elezioni per il rinnovo dell'organo;
  - c) il Presidente del Quartiere ha facoltà di partecipare alla seduta in cui è all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale lo scioglimento del Consiglio di Quartiere, presentando una propria relazione.
3. Ai sensi dell'art. 36, comma 4, dello Statuto, le funzioni spettanti al Consiglio e al Presidente del Quartiere sono esercitate rispettivamente dalla Giunta e dal Sindaco, nel periodo intercorrente fra lo scioglimento del Consiglio di Quartiere e la proclamazione dei nuovi eletti.

### CAPO III POTERI PROPOSITIVI E CONSULTIVI

#### Art. 8 Potere di iniziativa

1. Il Consiglio di Quartiere può formulare indicazioni e proposte per la formazione degli orientamenti e delle scelte dell'Amministrazione.
2. In particolare, il Consiglio di Quartiere ha potere di iniziativa riguardo a:
  - a) proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 26, comma 1 dello Statuto;

- b) consultazione della popolazione, nelle forme previste dall'art. 6, comma 2 dello Statuto;
  - c) istruttoria pubblica, nelle forme previste dall'art. 12, comma 2 dello Statuto.
3. Relativamente alle proposte concernenti atti a contenuto amministrativo si applica la procedura prevista dall'art. 26, comma 3 dello Statuto.

#### Art. 9 Interrogazioni

1. Il Consiglio di Quartiere può rivolgere interrogazioni al Sindaco per sapere se un fatto sia vero o meno, se alcune informazioni siano esatte o meno e le ragioni dell'adozione o mancata adozione di un provvedimento.
2. All'interrogazione deve essere data risposta scritta entro trenta giorni dal Sindaco stesso o da suo delegato.

#### Art. 10 Pareri

1. Al fine di attivare un processo di partecipazione che favorisca la formulazione di proposte integrative o alternative, il Sindaco, l'Assessore ovvero, quando si tratti di atti di iniziativa consiliare, il Presidente del Consiglio Comunale, richiedono obbligatoriamente il parere al Consiglio di Quartiere sulle linee di indirizzo e di orientamento di atti a valenza generale che riguardino:
  - a) le funzioni e l'organizzazione dei Quartieri;
  - b) interessi specificamente attinenti alla collettività e al territorio; particolarmente in materia di programmazione economica, servizi alla persona e alla comunità, urbanistica, ambiente, infrastrutture e mobilità;
2. Nel rispetto delle norme in materia di semplificazione amministrativa e di fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti nei diversi settori, la Giunta, sentito il parere della Commissione Consiliare "Affari generali e istituzionali" e della Conferenza dei Presidenti dei Consigli dei Quartieri, individua le categorie di atti soggetti a parere obbligatorio ai sensi della precedente lett. b), fissando i termini per il rilascio del parere.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere al Consiglio di Quartiere pareri sulle linee di indirizzo e orientamento di provvedimenti di particolare rilievo.
4. Nel caso in cui l'organo competente intenda adottare un atto in contrasto con il parere negativo espresso dal Consiglio di Quartiere, i soggetti di cui al comma 1 ne comunicano la motivazione al Consiglio di Quartiere, anche al fine di promuovere momenti di concertazione, sia nel caso di richiesta di parere obbligatorio che di parere facoltativo.
5. Ai fini di semplificazione dell'azione amministrativa, nel caso in cui la responsabilità di progetti specifici sia di competenza del dirigente, il parere è richiesto dal dirigente medesimo.
6. I Quartieri possono aprire forme di consultazioni pubbliche ed informali anche avvalendosi di strumenti on line da riportare nei pareri.

#### Art. 11 Acquisizione del parere

1. Il Consiglio di Quartiere deve far pervenire alla Segreteria generale il parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero entro il termine concordato in seno alla Conferenza dei Presidenti dei Consigli dei Quartieri.
2. Quando gli organi del Comune debbano assumere le proprie determinazioni entro termini fissati da leggi o da altre disposizioni regolamentari, il termine riservato al Consiglio di Quartiere per il proprio parere non può superare un terzo del tempo disponibile.
3. Il parere reso dai Consigli dei Quartieri deve essere menzionato nel provvedimento che la Giunta o il Consiglio Comunale adottano, secondo le rispettive competenze. Nel provvedimento medesimo viene dato atto della mancanza del parere, qualora il Consiglio di

Quartiere non si sia pronunciato entro il termine stabilito.

4. La formale attestazione dei termini previsti dal comma precedente compete alla Segreteria generale del Comune, che, pertanto, provvede alla trasmissione ai Quartieri e ai gruppi consiliari degli atti e dei documenti sottoposti a parere.

5. I pareri, le osservazioni e le proposte dei Consigli dei Quartieri pervenuti entro i termini stabiliti sono portati a conoscenza, per i provvedimenti di competenza del Consiglio, dal Presidente del Consiglio stesso ovvero, per i provvedimenti di competenza della Giunta, dal Sindaco, prima della discussione dei singoli provvedimenti.

6. In ogni caso, i pareri, le osservazioni e le proposte di cui al comma 5, sono portati a conoscenza del Sindaco o dell'Assessore competente.

7. Qualora, ai fini di semplificazione dell'azione amministrativa, l'ente abbia indetto sugli oggetti per i quali venga richiesto il parere una conferenza di servizi, il Consiglio di Quartiere viene chiamato a rendere il proprio parere in tale sede, nei termini fissati dalla convocazione. Tale termine può essere eccezionalmente modificato su richiesta del Consiglio di Quartiere.

## CAPO IV ATTIVITÀ' DELIBERATIVA E CONTROLLO SUGLI ATTI

### Art. 12 Atti deliberativi

1. Negli ambiti di competenza é attribuita ai Consigli dei Quartieri autonomia decisionale per l'esercizio della funzione deliberativa.

2. I pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sono resi ai sensi delle norme contenute nel D.Lgs 267/2000 s.m.i.

3. Abrogato.

### Art. 13 Programmi-obiettivo

1. Le deliberazioni del Consiglio di Quartiere con le quali vengono approvati i programmi-obiettivo sono inviate entro 8 giorni alla Segreteria generale, che provvede a quanto necessario per l'iscrizione all'O.d.G del Consiglio Comunale.

2. Il controllo della coerenza dei programmi-obiettivo dei Consigli di Quartiere con gli indirizzi del Consiglio Comunale é svolto da quest'ultimo o, per esso, dalla Commissione Consiliare "Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione" entro il termine di venti giorni dalla trasmissione della deliberazione di Quartiere alla Segreteria generale.

3. Qualora il Consiglio Comunale o, per esso, la Commissione Consiliare, decida di rinviare l'atto con richiesta di deduzioni, sulle controdeduzioni fornite dal Consiglio di Quartiere decide lo stesso Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio Comunale approva definitivamente i programmi-obiettivo e i relativi budget contestualmente all'approvazione del bilancio del Comune allargato.

### Art. 14 Controllo sugli atti dei Quartieri

1. Agli atti adottati dal Consiglio di Quartiere si applicano i principi e le procedure previste dalla normativa sulla pubblicità e trasparenza degli atti e dalle conseguenti applicazioni.

2. Il Consiglio Comunale annulla d'ufficio o su denuncia gli atti aventi ad oggetto funzioni delegate, viziati da incompetenza, violazione di legge, dello Statuto o di regolamenti.

3. Qualora gli organi del Quartiere, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge o per regolamento, provvedono gli organi di governo competenti ai sensi del D.Lgs 267/2000 s.m.i.

4. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi

d'urgenza.

#### Art. 15 Pubblicità delle deliberazioni del Consiglio di Quartiere

1. Le deliberazioni del Consiglio di Quartiere devono essere rese pubbliche con le modalità previste dalle normative vigenti.
2. Il diritto di accesso alle deliberazioni è disciplinato nel Titolo III del Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini.

#### Art. 16 Sospensione e revoca delle deleghe attribuite ai Quartieri

1. Le deleghe ai Quartieri possono essere, in qualunque momento, sospese o revocate, per violazione della regolamentazione della delega stessa o per inerzia, previa diffida dell'organo delegante.

### CAPO V FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

#### Art. 17 Regolamento interno

1. Il Consiglio di Quartiere adotta un regolamento interno nel rispetto e in attuazione di quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento. Nelle more dell'adozione, relativamente ai successivi punti a) e b) si applica quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale.
2. Il regolamento disciplina, in modo particolare:
  - a) le modalità di convocazione del Consiglio di Quartiere;
  - b) la disciplina delle sedute del Consiglio di Quartiere;
  - c) le disposizioni relative alla nomina, composizione, funzionamento, responsabilità di commissioni, gruppi di lavoro e delegazioni.

#### Art. 18 Capigruppo consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da almeno tre Consiglieri. E' possibile la costituzione di gruppi composti da uno o due Consiglieri quando nella corrispondente lista siano stati eletti uno o due candidati.
2. A cura dei gruppi consiliari viene data comunicazione del nome del proprio capogruppo al Presidente del Consiglio di Quartiere. In mancanza, viene considerato tale il Consigliere più anziano appartenente al gruppo medesimo.
3. Il Consigliere che intende aderire ad un gruppo diverso da quello per il quale è stato eletto ne dà formale comunicazione al Presidente del Consiglio di Quartiere.
4. I capigruppo vengono sentiti dal Presidente del Consiglio di Quartiere per definire il calendario dei lavori del Consiglio, l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno, il loro aggiornamento, nonché i tempi e le modalità della discussione.

#### Art. 19 Consiglieri di Quartiere

1. I Consiglieri di Quartiere entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione degli eletti e, in caso di surrogazione, dopo l'adozione da parte del Consiglio della relativa deliberazione.
2. Salvo specifiche disposizioni di legge, ai Consiglieri di Quartiere si applicano le disposizioni di legge relative alla ineleggibilità e alla incompatibilità dei Consiglieri comunali.
3. Nella prima seduta del Consiglio, dopo la proclamazione degli eletti, il Consiglio procede alla convalida dei Consiglieri, all'accertamento di eventuali cause di ineleggibilità ed alle eventuali

surrogazioni.

4. Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza nei limiti previsti dalla legge.

5. I Consiglieri esercitano l'iniziativa in ordine alle deliberazioni di competenza del Consiglio di Quartiere.

6. Il regolamento interno di cui all'art. 17 disciplina la presentazione di interrogazioni, mozioni, proposte ed ordini del giorno su questioni di interesse del Quartiere, per quanto non previsto espressamente dallo Statuto e dal Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini.

7. Per l'espletamento del mandato, ai Consiglieri di Quartiere viene riconosciuto il diritto di ottenere copie di atti, documenti ed informazioni. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini.

#### Art. 20 Decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri di Quartiere decadono dal mandato allorché sopravvenga una delle cause di ineleggibilità o una delle cause di incompatibilità non rimosse, previste dalla legge.

2. Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri.

3. Nel caso di assenza ingiustificata protratta per cinque sedute consecutive, il Consigliere assente è dichiarato decaduto.

4. L'avvio della procedura di decadenza spetta al Presidente del Consiglio di Quartiere, anche su segnalazione di altri Consiglieri, il quale vi provvede con una proposta scritta al Consiglio.

5. Il Presidente notifica la proposta di decadenza all'interessato, il quale può esercitare i diritti riconosciuti dalla legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., presentando al Consiglio, entro dieci giorni, giustificazioni, memorie e documenti.

6. Il Consiglio di Quartiere si pronuncia con atto deliberativo entro trenta giorni dalla data di notifica di cui al comma precedente.

7. In caso di inerzia o inadempimento del Consiglio di Quartiere provvede, previa diffida del Sindaco, il Consiglio Comunale.

#### Art. 21 Dimissioni e surroga

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio di Quartiere tramite il Protocollo generale del Comune; esse hanno effetto dal momento della loro presentazione e sono irrevocabili.

2. La surrogazione deve avvenire nella prima seduta utile del Consiglio e, comunque, entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

3. In caso di inerzia o inadempimento del Consiglio di Quartiere provvede, previa diffida del Sindaco, il Consiglio Comunale.

#### Art. 22 Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Quartiere si riunisce:

a) per determinazione del Presidente, il quale stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio;

b) su richiesta scritta del Sindaco;

c) su richiesta scritta di almeno tre Consiglieri di Quartiere, per la trattazione di argomenti da loro indicati.

2. Il Presidente del Consiglio di Quartiere convoca il Consiglio aperto ai cittadini, singoli o associati, con le modalità di cui al presente regolamento.

3. Per la trattazione di particolari problemi, in relazione ai quali siano stati conclusi accordi di programma, due o più Consigli di Quartiere possono deliberare di tenere sedute congiunte.

4. In tal caso, ciascun Consiglio di Quartiere assume le relative determinazioni, nel rispetto delle

disposizioni previste per la validità della seduta e della votazione del singolo Quartiere.

#### Art. 23 Convocazione

1. La convocazione dei Consiglieri è fatta a cura del Presidente con avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, che devono essere trasmessi, con mezzi idonei, ai Consiglieri medesimi, almeno 72 ore prima della seduta.
2. I tempi di cui al comma precedente sono ridotti a 24 ore nel caso di urgenza.
3. L'ordine del giorno è trasmesso al Sindaco e all'Assessore competente.
4. Delle sedute e degli oggetti all'ordine del giorno viene data notizia alla cittadinanza mediante affissione all'Albo del Quartiere, tramite pubblicazione su sito web del Quartiere e nelle altre forme ritenute opportune.
5. Le riunioni congiunte sono convocate dai Presidenti dei rispettivi Consigli di Quartiere.

#### Art. 24 Svolgimento delle sedute e modalità di votazione

1. Le sedute del Consiglio di Quartiere sono, di norma, pubbliche, salvo i casi in cui lo impongano specifiche esigenze di riservatezza o sia stabilito dalla legge o dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, salvo che non sia stato approvato il regolamento interno di cui al precedente art. 17.
2. Per la validità della seduta è richiesto l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati al Quartiere.
3. Per lo svolgimento delle sedute e per le votazioni si applicano le disposizioni previste dalla legge e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, salvo che non sia stato approvato il regolamento interno di cui al precedente art.17.

#### Art. 25 Scrutatori

1. Alle funzioni di scrutatore sono designati dal Presidente, all'inizio della seduta, due Consiglieri del Quartiere.

#### Art. 26 Processi verbali

1. Di ogni seduta è redatto un verbale, a cura di un dipendente del Quartiere – con competenze giuridiche amministrative - che deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti, di quelli assenti e deve indicare i temi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, i nominativi degli astenuti e dei contrari nonché il resoconto sintetico della seduta.
2. I verbali sono firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal dipendente del Quartiere che lo ha redatto e sono approvati dall'Ufficio di presidenza entro venti giorni dalla data della seduta. Della avvenuta approvazione dei verbali viene data comunicazione al Consiglio di Quartiere.
3. Il Consiglio del Quartiere può deliberare che il verbale della seduta venga approvato dal Consiglio stesso.
4. I verbali restano depositati presso la segreteria del Quartiere, a disposizione dei Consiglieri, nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, ove non sia stato approvato il regolamento interno di cui all'art. 17, relativamente alle deliberazioni da approvarsi da parte del Consiglio medesimo.
5. In sede di approvazione dei verbali o di comunicazione di avvenuta approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza, ogni consigliere ha la facoltà di intervenire sull'argomento esclusivamente per chiedere la verbalizzazione di eventuali rettifiche o precisazioni in merito ai

propri interventi oppure per fatto personale. In ogni caso la durata dell'intervento non può superare i cinque minuti.

6. Abrogato.

Art. 27 Commissioni del Consiglio di Quartiere e altre forme di partecipazione

1. Il Consiglio di Quartiere ha facoltà di istituire commissioni, gruppi di lavoro, delegazioni o altri strumenti di coordinamento con i cittadini.

2. Le Commissioni che funzionano secondo modalità stabilite dal Consiglio di Quartiere, sono coordinate da un Consigliere di quartiere e sono aperte ai cittadini.

3. Abrogato.

4. Abrogato.

5. Abrogato.

6. Nella loro attività si avvalgono normalmente della collaborazione degli uffici del Quartiere.

## CAPO V BIS NORME SPECIFICHE SUI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE E DI INFORMAZIONE PRESSO I QUARTIERI

Art. 27 bis Diritti di partecipazione e d'informazione presso i Quartieri cittadini

1. La disciplina relativa ai diritti di partecipazione e d'informazione presso i Quartieri cittadini riguarda le seguenti materie:

- Ricevimento e ascolto dei cittadini ;
- Consiglio di Quartiere aperto ai cittadini;
- Commissioni;
- Iniziative per atti del Consiglio di Quartiere;
- Delegazioni di Quartiere;
- Diritto all'informazione per le attività del Quartiere;
- Bilancio partecipativo.

Art. 27 ter Ricevimento e ascolto

1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere determina tempi e modalità in cui egli stesso o i suoi delegati sono a disposizione dei cittadini per qualunque istanza, reclamo o proposta su problemi di interesse di Quartiere.

Art. 27 quater Consiglio aperto semestrale

1. I cittadini del Quartiere, singoli o associati, partecipano ai Consigli aperti con diritto di parola e con facoltà di presentare proposte di atti di competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 27 quinquies del presente regolamento.

2. Il Presidente del Consiglio di Quartiere convoca un Consiglio aperto due volte all'anno.

3. Il Presidente determina l'Ordine del Giorno con riferimento ai problemi più rilevanti di interesse del Quartiere, anche tenendo conto delle proposte tempestivamente pervenute da residenti nel Quartiere, in forma scritta. In ogni caso l'Ordine del Giorno rimane aperto a qualunque altro tema sia sollevato dai presenti.

4. L'invito a partecipare al Consiglio aperto è inviato a tutte le associazioni iscritte nell'elenco previsto dall'art. 4 dello Statuto aventi sede nell'ambito del Quartiere.

5. Dell'assemblea viene, inoltre, data notizia mediante avviso sul web, comunicati stampa e

mediante avvisi pubblici affissi - almeno due settimane prima della data di svolgimento - nei luoghi di maggiore afflusso dei cittadini nell'ambito del Quartiere.

#### Art. 27 quinquies Consiglio aperto su richiesta

1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere convoca un Consiglio aperto quando sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri oppure da residenti del Quartiere, nel numero stabilito con propria deliberazione dal Consiglio di Quartiere.
2. In assenza della deliberazione di cui al comma 1, la richiesta deve essere presentata da almeno cento cittadini.
3. La richiesta indica l'argomento o gli argomenti che devono essere inclusi nell'ordine del giorno. Lo stesso argomento non può essere oggetto di nuova richiesta, prima che siano decorsi sei mesi dallo svolgimento del Consiglio aperto.
4. Il Presidente convoca il Consiglio aperto per una data idonea a consentire un'adeguata informazione ai cittadini e comunque entro un mese dalla data della richiesta.

#### Art. 27 sexies Iniziative per atti del Consiglio di Quartiere

1. Le proposte di atti di competenza del Consiglio vengono presentate al Presidente del Consiglio di Quartiere o al Direttore da almeno duecento persone residenti nel Quartiere o aventi titolo alla partecipazione per l'esercizio di attività di lavoro o di studio ai sensi dell'art. 3 dello Statuto.
2. Al termine dell'istruttoria e comunque entro sessanta giorni dalla presentazione, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

#### Art. 27 septies Rappresentanze per specifici ambiti

1. I Consigli di Quartiere possono istituire delegazioni di rappresentanti di gruppi e associazioni di cittadini che operino nell'ambito di specifiche aree del Quartiere o che siano interessati a specifici problemi.
2. Tali delegazioni, presiedute da un delegato del Presidente del Consiglio di Quartiere, svolgono compiti di analisi e di istruttoria su specifici problemi, avanzando agli organi di Quartiere memorie e proposte. Su richiesta del Presidente del Consiglio di Quartiere o del Presidente di Commissione partecipano ai lavori del Consiglio e della Commissione stessa quando si trattino problemi di loro interesse.

#### Art. 27 octies Diritto all'informazione

1. Gli organi dei Quartieri garantiscono la più ampia informazione sull'attività da loro svolta nelle materie di propria competenza e in quelle delegate, in conformità al presente regolamento.
2. Il Presidente del Consiglio di Quartiere cura la comunicazione istituzionale e promuove iniziative per la pubblicizzazione delle informazioni ai cittadini sull'attività del Quartiere.

#### Art. 27 novies- Disposizioni generali sulla partecipazione nei Quartieri

1. I Consigli di Quartiere adottano con propria deliberazione norme per la più efficace attuazione degli strumenti di partecipazione previsti dal regolamento e per lo svolgimento di ulteriori forme di raccordo con i cittadini.
2. Alle forme di partecipazione nei Quartieri si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del Regolamento sui diritti di partecipazione.
3. Gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico dei Quartieri operano per la piena attuazione del Regolamento sui diritti di partecipazione.
4. Chiunque può segnalare agli Uffici per le Relazioni con il Pubblico problemi e proposte che

riguardano la manutenzione, la mobilità, la sicurezza ed ogni altra questione relativa alla qualità della vita nell'ambito del Quartiere.

5. I Quartieri potranno dotarsi di uffici per la partecipazione e per la presentazione di proposte di collaborazione per azioni di cura dei beni comuni.

#### Art. 27 decies - Bilancio partecipativo

1. Agli organi di Quartiere spetta annualmente l'organizzazione e la gestione del processo di bilancio partecipativo per la quota assegnata secondo le disposizioni dello specifico Regolamento.

### CAPO VI IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE E LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI

#### Art. 28 Il Presidente

1. Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Quartiere è eletto dal Consiglio nel proprio seno per appello nominale e con la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Quartiere stesso, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

#### Art. 29 Modalità di elezione del Presidente

1. Il Presidente viene eletto nella prima seduta del Consiglio, dopo la convalida dei Consiglieri neo-eletti, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. L'elezione deve avvenire non oltre sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la mancanza, per morte o altra causa impeditiva, o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, contenente l'indicazione del candidato alla carica di Presidente, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica.

4. A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al precedente comma.

#### Art. 30 Vice-Presidente

1. Il Consiglio di Quartiere, ove decida di avvalersi di tale facoltà, procede all'elezione del Vice-Presidente nella prima seduta del Consiglio, e, comunque, dopo l'elezione del Presidente, ove quest'ultimo venga eletto in una seduta successiva.

2. Il Vice-Presidente è eletto a scrutinio palese, in unica votazione e con voto limitato ad un solo nominativo. E' proclamato eletto il Consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta fra i Consiglieri assegnati al Quartiere.

#### Art. 31 Funzioni

1. Il Presidente, o il Vice-presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento, esercita le funzioni attribuitegli dall'art. 40 dello Statuto, quelle individuate nel presente regolamento e quelle delegategli dal Sindaco, ai sensi dell'art. 32, comma 5 dello Statuto.

## Art. 32 Decadenza

1. Si applica al Presidente del Consiglio di Quartiere quanto previsto all'art. 20 del presente regolamento.
2. La procedura per la dichiarazione di decadenza è avviata dal Vice-Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

## Art. 33 La Conferenza dei Presidenti dei Consigli dei Quartieri

1. E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei Consigli dei Quartieri (Conferenza).
2. La Conferenza promuove la reciproca informazione dei Presidenti, allo scopo di garantire omogeneità nell'azione amministrativa e di favorire il coordinamento delle iniziative riguardanti l'intero territorio comunale o quello di più Quartieri.
3. La Conferenza si riunisce periodicamente ed è convocata da uno dei Presidenti, che si avvicendano, secondo un turno semestrale, nel compito di presiederla.
4. Il Sindaco, o l'Assessore competente, convoca la prima seduta della Conferenza. In tale seduta è nominato, a voto palese, il primo Presidente di turno della Conferenza.
5. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte da un funzionario a ciò incaricato.
6. La Conferenza ha facoltà di:
  - a) rivolgere al Sindaco interrogazioni con riferimento ai rapporti fra gli organi centrali e dei Quartieri;
  - b) dare mandato al proprio Presidente di turno di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, su temi di interesse generale o che interessino più Quartieri. Le modalità di esercizio di tale diritto è disciplinato dal Regolamento del Consiglio Comunale;
  - c) richiedere incontri al Sindaco, alla Giunta o ai singoli Assessori su problemi di comune interesse;
  - d) convocare Dirigenti, Responsabili, per richiedere informazioni in relazione alle materie di propria competenza;
7. Il Sindaco, l'Assessore ovvero il Presidente del Consiglio Comunale possono richiedere alla Conferenza l'espressione di parere su problemi o provvedimenti che interessino più Quartieri o l'intero territorio comunale, per i quali non sia richiesto il parere obbligatorio dei Consigli dei Quartieri, ai sensi dell'art.10.

## TITOLO II UFFICI E RISORSE

### CAPO I PERSONALE

#### Art. 34 Il Direttore

1. Secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 2 dello Statuto, la responsabilità del complesso gestionale degli Uffici e dei servizi di Quartiere è affidata, con provvedimento del Sindaco, ad un dirigente, che assume la qualifica di Direttore del Quartiere.
2. Il Direttore, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto del Comune, in relazione all'incarico ricevuto, gode di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro della struttura, nella gestione delle risorse assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
3. In particolare, il Direttore coordina i servizi nel Quartiere, vigila sul mantenimento della qualità dei servizi prestati dal Quartiere, elabora progetti di miglioramento dei servizi, anche sulla base delle indicazioni provenienti dai cittadini e dalle associazioni di Quartiere, in raccordo con le

Commissioni di cui all'art. 27 del presente regolamento.

4. Nell'ambito delle competenze assegnate al Quartiere, spettano al Direttore le competenze di cui all'art. 44, comma 4 dello Statuto.

5. Abrogato.

#### Art. 35 Rapporti del Direttore con gli organi di Quartiere

1. Il Consiglio di Quartiere, nell'ambito delle proprie competenze, approva il programma obiettivo che individua i criteri cui il Direttore deve attenersi nell'esercizio delle proprie azioni.

2. Il Direttore é tenuto ad informare il Presidente degli atti che impegnano il bilancio assunti dal medesimo in attuazione di quanto disposto dall'art.64, comma 2 dello Statuto.

3. Il Direttore é, altresì, tenuto a sottoporre al Presidente gli atti ad esso spettanti, prima dell'emanazione.

4. Abrogato.

5. Il Direttore partecipa, se richiesto, alle sedute del Consiglio e delle Commissioni ed é tenuto a fornire ai Consiglieri atti e informazioni utili all'espletamento del loro mandato, in conformità all'art.16 dello Statuto.

6. Il Direttore partecipa, di norma, alle sedute dell'Ufficio di Presidenza.

#### Art. 36 Responsabilità dei risultati

1. Al Direttore di Quartiere si applica la disciplina relativa alla valutazione dei risultati dell'attività e alla responsabilità dirigenziale.

2. Abrogato.

#### Art. 37 Abrogato.

#### Art. 38 Personale

1. Abrogato.

2. Il personale assegnato alle unità organizzative dei Quartieri è posto alle dipendenze del Direttore, che provvede alla distribuzione tra gli uffici e i servizi ed alla più efficace utilizzazione, nel rispetto delle disposizioni di legge, di regolamento e dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

### CAPO II GESTIONE FINANZIARIA

#### Art. 39 Spese

1. Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di contabilità, il Consiglio di Quartiere e il Direttore, nell'ambito delle loro competenze, impegnano le spese nei limiti dei fondi assegnati nel rispetto dei principi del Regolamento di contabilità.

2. Abrogato.

3. Abrogato.

4. Abrogato.

5. Abrogato.

#### Art. 40 Modalità di individuazione delle risorse necessarie per il funzionamento

1. La Giunta, nell'approvare i piani esecutivi di gestione per settori di intervento, sulla base del

bilancio di previsione, esplicita la quota parte di risorse destinata ai singoli Quartieri per la realizzazione dei programmi-obiettivo e delle funzioni delegate.

2. Abrogato.

#### Art. 41 Beni

1. Per l'esercizio delle competenze attribuite al Quartiere e per la realizzazione degli obiettivi e dei servizi, il Direttore dispone, secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti, l'uso ottimale dei beni assegnati al quartiere, anche con provvedimenti autorizzatori e concessori.

### TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE

#### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 42 Sistema elettorale

1. Il sistema elettorale per l'elezione del Consiglio di Quartiere è disciplinato dall'art. 35 dello Statuto.

##### Art. 43 Data dell'elezione

1. Fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 35 dello Statuto, la data della consultazione coincide con quella di rinnovo del Consiglio Comunale.

##### Art. 44 Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori del Quartiere gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni ricomprese nel rispettivo territorio.
2. Sono eleggibili alla carica di Consigliere di Quartiere coloro in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale.

##### Art. 45 Ineleggibilità e incompatibilità

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 5 dello Statuto, si applicano ai Consiglieri di Quartiere le disposizioni previste per i Consiglieri comunali, salvo specifiche disposizioni di legge.

#### CAPO II DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO ELETTORALE

##### Art. 46 Presentazione delle candidature

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati all'elezione a Consigliere di Quartiere deve essere sottoscritta da elettori iscritti nelle liste elettorali di sezione dei quartieri:

- a) da almeno 100 a non più di 400, nei Quartieri con popolazione superiore a 60.000 abitanti;
- b) da almeno 90 a non più di 300, nei Quartieri con popolazione compresa tra 35.001 abitanti e 60.000 abitanti;
- c) abrogato;

2. La popolazione residente nel Quartiere è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

3. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e le successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.
4. Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei Consiglieri da eleggere, né inferiore a due terzi.
- 4 bis. Ogni lista deve indicare come capolista il candidato alla carica di Presidente di Quartiere.
5. Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
6. Alla lista devono essere allegati:
  - a) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
  - b) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificata dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata dalle persone e secondo le modalità indicate all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
  - c) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;
  - d) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata dalle persone e secondo le modalità indicate all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
7. La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune dalle ore 8.00 del trentesimo giorno sino alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione.
8. Il Segretario Generale, o chi lo sostituisca legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro le ore ventiquattro dello stesso giorno alla Commissione elettorale circondariale competente per territorio.
9. Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista, nelle ipotesi in cui la lista medesima venga presentata con il medesimo contrassegno di altra presentata per la elezione del Consiglio Comunale.

#### Art. 47 Pari opportunità

1. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.

#### Art. 48 Sottoscrizione delle liste

1. La sottoscrizione delle liste è autenticata secondo le modalità previste all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come successivamente integrato. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al Segretario Generale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco.
2. Della dichiarazione è redatto, a cura del ricevente, apposito verbale da allegare alla lista.
3. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

#### Art. 49 Schede di votazione

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.p.r. 28 aprile 1993, n. 132, le schede per la votazione hanno le stesse caratteristiche del modello descritto nelle Tabelle A ed E, allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, ad eccezione del numero delle righe stampate accanto a ciascun simbolo, ridotte a due.

2. L'elettore esprime il proprio voto tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta, con facoltà di esprimere una o due preferenze, per non più di due candidature della lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidature di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

### CAPO III ELEZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE NELLE IPOTESI DI SCIoglIMENTO PREVISTA DALL'ART.36 DELLO STATUTO

#### Art. 50 Attività preparatoria

1. In caso di scioglimento del Consiglio di Quartiere, nelle ipotesi previste dall'art. 36, comma 1 dello Statuto, il Sindaco, coadiuvato dal dirigente dei servizi elettorali comunali, promuove le iniziative necessarie per garantire il corretto svolgimento della consultazione elettorale, dandone informazione alla cittadinanza.

#### Art. 51 Composizione del seggio

1. Per la composizione e il funzionamento del seggio si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.

### CAPO IV CAMPAGNA ELETTORALE

#### Art. 52 Rinvio

1. Alle campagne elettorali per l'elezione dei Consigli di Quartiere si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81; alla legge 22 febbraio 2000 n. 28; alle disposizioni di attuazione del garante per la radiodiffusione e l'editoria.

#### Art. 53 Sondaggi

1. Alle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Quartiere, si applica la disciplina sul divieto di sondaggi di cui all'art.8 della legge 28/2000.

#### Art. 54 Pubblicità delle spese elettorali

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, i candidati presentano al Segretario Generale un rendiconto dettagliato delle spese elettorali sostenute, cui viene data idonea pubblicità.

#### Art. 55 Utilizzo di locali comunali

1. Con delibera della Giunta Comunale, sono individuati locali idonei per conferenze e dibattiti, che devono essere messi a disposizione, in condizioni di parità tra loro, dei partiti e movimenti presenti nella competizione elettorale.

## CAPO V OPERAZIONI DI SPOGLIO

### Art. 56 Inizio e conclusione delle operazioni

1. Le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, successivamente all'espletamento delle operazioni di cui all'art. 53 del T.U. 16 maggio, n. 570.
2. Le operazioni di scrutinio sono ultimate entro dodici ore dal loro inizio.

## TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 57 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nello Statuto, nel T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e nelle altre leggi e disposizioni vigenti in materia elettorale.

### Art. 58 Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili col presente regolamento.

### Art. 59 Abrogato.